



La legge sull'autonomia



*Questo lavoro è sotto una licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License.
a cura di Pietro Gavagnin – www.pgava.net*

- 
- **Legge 15 marzo 1997 n. 59**
 - **Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**
 - **(*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997)**

Ovvero la Bassanini



Bassanini riprende tutti gli argomenti delle leggi precedenti, li rivede e soprattutto introduce il principio del **decentramento amministrativo**, attuando una specie di “**federalismo a Costituzione invariata**”, operando cioè il massimo del decentramento possibile a Costituzione vigente.




La scuola viene investita dalla legge con l'art. 21

- 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, **fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato**, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, (...)



La scuola viene investita dalla legge con l'art. 21

- 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. **Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.**



La scuola viene investita dalla legge con l'art. 21

- 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, **hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.**



La scuola viene investita dalla legge con l'art. 21

- 8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.
- Essa si esplica liberamente, anche mediante **superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe** e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali,
- **fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale**, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.



La scuola viene investita dalla legge con l'art. 21

- 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che **in forme consorziate**, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche **percorsi formativi per gli adulti**, iniziative di **prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica**, iniziative di **utilizzo delle strutture e delle tecnologie** anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, **percorsi integrati tra diversi sistemi formativi**.
- Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche **autonomia di ricerca**, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. (...)

Fine



*Questo lavoro è sotto una licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License.
a cura di Pietro Gavagnin – www.pgava.net*